



Istituto Tecnico Economico Paritario
Decreto del 21/11/2003 Nr. 711 Miur – Lombardia
GALILEO GALILEI
Via Alla Torre, 16
21014 Laveno Mombello (VA)
Tel. 0332.668122
Sito www.galileilaveno.it
E-mail info@galileilaveno.it – Pec info@pec.galileilaveno.it



Test Center
Patente
Europea del
Computer

REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

Nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica l'Istituto Tecnico Economico Paritario "Galileo Galilei" intende:

- venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi e di idoneità;
- favorire l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio di qualsiasi natura permettendo un'esperienza di scolarizzazione.

Art. 1

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori ai corsi e per tutte le classi dell'istituto per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di titolo di promozione alla classe alla quale chiedono di accedere e che intendano iscriversi all'Istituto nell'anno scolastico successivo ovvero sostenere l'Esame di Stato.

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa e aver presentato regolare domanda su modello prestampato della scuola.

L'ammissione alle lezioni è subordinata all'approvazione del consiglio di classe o del collegio docenti che, dopo aver esaminato attentamente la richiesta, tenendo in considerazione anche fattori quali la capienza delle aule e ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore. Tale delibera costituisce un requisito prodromico e indispensabile per l'ammissione dello studente uditore alla frequentazione delle lezioni.

In caso di ammissione, l'uditore viene inserito nell'Elenco degli uditori nell'anno corrente ed il suo nome e cognome viene trascritto sul registro della classe d'inserimento seguito dalla lettera "(U)".

Lo studente uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno.

L'uditore sarà quindi, successivamente, previa presentazione dell'apposita domanda, ammesso agli esami di idoneità che si svolgono una volta l'anno, generalmente nel mese di giugno o agli esami integrativi che si svolgono generalmente nel mese di settembre.

Art. 2

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti.

A sua richiesta, l'uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica ma queste ultime non saranno oggetto di valutazione né in itinere né a fine anno scolastico.

Non vi sono obblighi di registrazioni delle valutazioni e di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche, da parte dei docenti e della scuola.

Art. 3

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.

In caso di richiami o di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva sarà deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

Art. 4

Gli studenti uditori sono tenuti comunque al versamento del contributo di istituto relativo all'indirizzo di studi e alla classe in cui sono stati ammessi, in cui si specifica la causale apposita "frequenza come uditore" il contributo include la quota per la copertura assicurativa rispetto agli infortuni e responsabilità civile, che viene estesa all'uditore.

Art. 5

L'uditore deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute.

Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni.

Non vi è obbligo di presentazione della giustificazione di assenze o ritardi se maggiorenne, se minore è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne fa le veci.